UNIONFILIERE

PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MADE IN ITALY

VADEMECUM NICHEL

FONTI NORMATIVE

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento Reach) – artt. 67-73 e Allegato XVII, n. 27
- D. Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 – art. 16
- Norma EN 1811:2011
- Norma EN 12472:2009

CONTENUTO DEL DIVIETO

Proibizione di fabbricazione e/o immissione in commercio di oggetti che abbiano un rilascio di nichel superiore al limite consentito.

LIMITI DI RILASCIO

- per gli oggetti da inserire negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione della ferita causata dalla perforazione (piercing) — 0,2 $\mu g/cm^2$/settimana

- per i prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle — 0,5 $\mu g/cm^2$/settimana

Per quest'ultimi, qualora vi sia un rivestimento "nichel free", tale rivestimento deve garantire che il tasso di cessione di nichel consentito non venga superato per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo.

SANZIONI (di carattere penale)

Arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro (salvo che il fatto non costituisca un reato più grave – ad es. lesioni personali, art. 582 c.p.)

ORGANI DI CONTROLLO

Preposti al controllo sono tutti gli organi di pubblica sicurezza, in primo luogo i NAS.

LABORATORI DI ANALISI

Possono effettuare le analisi per la verifica del rilascio del nichel tutti i laboratori accreditati per la effettuazione delle prove di cui alla EN 1811:2011 e alla EN 12472:2009 (l'elenco può essere verificato al sito http://www.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7)

NOTE

a) Stante il divieto di fabbricazione e immissione in commercio di oggetti non conformi (art. 67, Reg. Reach), è indifferente se gli oggetti siano destinati a Paesi extra-U.E. privi di una legislazione nazionale in materia, anziché al mercato comunitario. In caso di controlli doganali in uscita o presso i locali di produzione, potrebbero essere, quindi, comminate le sanzioni penali di cui sopra.

b) Non è previsto alcun periodo "transitorio" per lo smaltimento delle giacenze esistenti alla data di entrata in vigore della norma tecnica EN 1811:2011 (1° aprile 2013) presso le imprese manifatturiere e commerciali.

c) Qualora si ricorra a rivestimenti per rendere conformi i prodotti, occorre ricordare che:
   - la vigente legislazione in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi (art. 38, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150) non consente di depositare, sugli oggetti in lega di metallo prezioso, metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio;

   - il rivestimento deve essere tale da non incidere sul titolo del metallo prezioso;

   - eventuali modifiche all'oggetto successive al rivestimento (ad es. messa a misura di un anello) potrebbero incidere sul rilascio del nichel.

d) In base al principio giuridico "*tempus regit actum*" (ovvero ogni azione è regolata dalla legge vigente al tempo in cui si è verificata – art. 15 Disposizioni sulla legge in generale; art. 2 c.p.), si ritiene non sussista responsabilità penale a carico delle imprese produttrici o importatrici per gli oggetti da queste venduti prima del 1° aprile 2013 ed eventualmente commercializzati da terzi (distributori, dettaglianti, ecc.) dopo tale data. Le eventuali sanzioni potrebbero, quindi, essere comminate solo a quest'ultimi soggetti, sempreché il produttore o importatore possa provare di aver ceduto gli oggetti antecedentemente alla data sopraindicata. Questo perché sono state poste in essere due diverse azioni (la produzione e la commercializzazione), di cui la prima antecedente alla data del 1° aprile 2013, la seconda successivamente. In carenza di qualsivoglia giurisprudenza in merito, resta, però, da conoscere quale potrà essere la valutazione della magistratura giudicante circa l'impossibilità (se non tramite analisi, peraltro distruttive) per le imprese commerciali di conoscere quale sia la cessione di nichel dei prodotti in magazzino.

e) In caso di oggetti venduti dal fabbricante o importatore successivamente alla data del 1° aprile 2013, che dovessero risultare non conformi alle ricordate prescrizioni in materia di rilascio di nichel, si ritiene che la responsabilità per l'illecito penale (e, quindi, le conseguenti sanzioni) sarà esclusivamente a suo carico, non essendo, come già detto, possibile, da parte del commerciante/acquirente, verificare la conformità se non attraverso apposite analisi, peraltro distruttive.

f) Sempre in base al principio giuridico "tempus regit actum", non vi è, ovviamente, alcuna responsabilità, né del produttore, né del dettagliante, per quegli oggetti venduti al consumatore finale antecedentemente al 1° aprile 2013.

g) In considerazione dell'alto grado di incertezza di misura (di cui all'art. 9.2.1 della norma EN 1811:2011), fissato nel 46%, e della conseguente impossibilità, per analisi con risultati compresi tra 0,11 e 0,35 $\mu g/cm^2$/settimana (per i piercing) e tra 0,28 e 0,88 $\mu g/cm^2$/settimana (per gli altri oggetti), di affermare con certezza la conformità o meno dei prodotti, si ritiene, tenuto conto del principio giuridico "in dubio

pro reo" (ovvero "nel dubbio, in favore dell'imputato"), che in questi casi non possano essere applicate le previste sanzioni penali (ferma restando, però, l'eventuale responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati dall'uso di tali prodotti).

h) In considerazione di quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. *d)*, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (Codice del Consumo), la presenza di nichel, anche se nei limiti di cessione previsti, deve essere indicata sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti.

Si coglie l'occasione per ricordare che, essendo gli oggetti in metalli preziosi disciplinati da una normativa speciale (D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150) si ritiene che l'obbligo di apporre il marchio di identificazione del produttore o importatore e l'indicazione del titolo possa, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice del Consumo, soddisfare quanto richiesto dal ricordato art. 6, comma 1, del Codice stesso alle lettere *b)* e *e)* (in quest'ultimo caso limitatamente alle parti in metalli preziosi e in altri materiali che debbono, ai sensi della ricordata normativa speciale in materia, appositamente segnalati).

Resta, conseguentemente, l'obbligo di indicare, sulle confezioni o con apposite etichette, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore:

- il Paese di origine se situato fuori dell'Unione Europea (lett. *c)*) [N.B. In carenza del regolamento di attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'art. 10 del Codice del Consumo, tale obbligo dovrebbe ritenersi non ancora operante, ai sensi dell'art. 31-*bis*, D.L. n. 273/2005. Risulta, però, che la mancanza di tale indicazione sia stata comunque oggetto di contestazione da parte degli organi di controllo];

- l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono recare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente (ad es. nichel, cadmio, piombo , anche se nei limiti previsti – lett. *d)*), ad es.: "*Nell'oggetto la presenza di nichel è conforme alla normativa vigente*";

- i materiali impiegati diversi dalla lega di metallo prezioso (ad es. materiali gemmologici) ed ai metodi di lavorazione (ad es. *"cesellato a mano"*), ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto (lett. *e)*).
  Per i materiali gemmologici è consigliabile, **non obbligatorio**, utilizzare la terminologia prevista dalla Norma UNI 10245 sulla "Nomenclatura dei Materiali Gemmologici":
  a) minerale/i di origine naturale specificando specie, varietà se presente,
  b) minerale/i sintetico/i (es.: corindone sintetico varietà rubino, berillo sintetico varietà smeraldo, quarzo sintetico);
  c) prodotto/i sintetico (es.: zirconia cubica, YAG);
  d) vetro artificiale, plastica, ceramica;
  e) materiale composito (es.: doppietta, tripletta opale) (sono le più comuni e frequenti sul mercato, molti le montano)
  f) materiale gemmologico agglomerato (es.: pasta di turchese, pasta di corallo)
  g) perle coltivate specificando se di acqua salata o acqua dolce (andrebbe specificato perchè il valore economico varia NOTEVOLMENTE);
  h) materiale composito perlaceo (mabè)
  i) imitazione/i di perla (es.: imitazioni Majorca, Kobe);

j) materiale/i di origine organica (animale o vegetale) tradizionalmente utilizzati in gioielleria (es.: ambra, copale, corallo specificandone la specie di origine).

Si ritiene che l'obbligo d'informazione al consumatore possa essere adempiuto anche mediante un unico cartello che faccia riferimento ad uno specifico gruppo di oggetti di uno stesso produttore, aventi le medesime caratteristiche.

i) Fermo restando quanto già indicato al precedente punto, la normativa non prevede che la conformità ai limiti di cessione del nichel debba essere segnalata ponendo sui prodotti e/o sulla relativa documentazione, una qualche indicazione particolare. In altre parole è obbligatorio, ai sensi del Codice del Consumo, segnalare l'eventuale presenza di nichel nei prodotti, mentre non è necessario fornire certificazioni o dichiarazioni circa la loro conformità ai limiti di cessione, né tanto meno apporre sugli oggetti "marchi" particolari.